

**CONSORZIO PRODUTTORI ITALIANI
MATERASSI DI QUALITÀ**

Via Lodovico Settala, 10 - 20124 Milano
Tel. 02 29408287 - Fax 02 2046227
E-mail: info@consorziomaterassi.it
www.consorziomaterassi.it
Numero verde: 800-373740

Le modifiche del Codice del consumo introdotte dal Decreto Legislativo n. 21 del 2014

In data 11 marzo 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 con il quale, recependo la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo, è stato modificato il Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del consumo, limitatamente agli articoli da 45 a 67, denominato "*Dei diritti dei consumatori nei contratti*".

Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo sono entrate in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicano ai contratti conclusi dopo tale data.

Gli articoli da 45 a 47


Gli articoli del Capo I da 45 a 65 del Codice del consumo così introdotti sono dedicati rispettivamente alle definizioni, all'ambito di applicazione ed alle esclusioni.

Le definizioni di cui all'articolo 45 sono di natura cosiddetta "*speciale*", cioè rilevanti soltanto per il Capo I, Titolo III, Parte III del Codice del consumo; mentre alcune definizioni sono mere riproduzioni di altre già contenute nel testo previgente del Codice stesso, altre, quali "*bene*" (lett. c), "*contratto negoziato fuori dai locali commerciali*" (lett. h) e "*garanzia*" (lett. p) sono state modificate, ed altre ancora costituiscono novità assolute, quali "*beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore*" (lett. d), "*contratto di vendita*" (lett. e), "*contratto di servizio*" (lett. f), "*contenuto digitale*" (lett. m), "*locali commerciali*" (lett. i) ed "*asta pubblica*" (lett. o).

In particolare la fattispecie del "*contratto negoziato fuori dai locali commerciali*" è stata ampliata rispetto alla previgente, includendo oltre al contratto concluso in luogo "*diverso*" dai locali commerciali (art. 45, lett. h, n. 1) anche il contratto concluso "nei" locali del professionista purché tale conclusione avvenga "*immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista*" (art. 45, lett. h, n. 3), sicché, a differenza dell'art. 45 del Codice del consumo abrogato, l'attuale nozione attribuisce rilevanza giuridica anche alla fase pre-contrattuale, dando rilievo alle tecniche di "*aggancio*" del consumatore da parte del professionista.

Altra interessante modifica riguarda la nozione di "*garanzia*" (art. 45, lett. p) che si differenzia da quella di "*garanzia convenzionale ulteriore*" contenuta dall' art. 128, lett. c) giacché mentre quest'ultima è obbligatoria per legge ed è senza oneri per il consumatore, la prima è relativa ad impegni aggiuntivi assunti dal professionista o dal produttore rispetto agli obblighi di legge relativi alla garanzia di conformità, che possono comportare oneri per l'acquirente.

Le norme del Codice del consumo trovano applicazione (art. 46, comma 1) in "*qualsiasi contratto*" concluso tra un professionista (intendendosi "*la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario*") ed un consumatore, ivi compresi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, con espressa esclusione tuttavia del settore del credito al consumo, dei servizi finanziari, della multiproprietà, dei contratti stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale o relativi a viaggi turistici e trasporto passeggeri, nonché per quei contratti negoziati fuori dei locali commerciali "*in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro*" (art. 47, comma 2).



**CONSORZIO PRODUTTORI ITALIANI
MATERASSI DI QUALITÀ**

Via Lodovico Settala, 10 - 20124 Milano
Tel. 02 29408287 - Fax 02 2046227
E-mail: info@consorziomaterassi.it
www.consorziomaterassi.it
Numero verde: 800-373740

Gli articoli 48 e 49 sugli obblighi d'informativa precontrattuale ai consumatori

Gli obblighi d'informazione nei contratti a distanza, nei contratti diversi dai contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali dei professionisti si sono fatti molto più ampi rispetto alla disciplina precedente. Il professionista deve dare ai consumatori non solo informazioni sulle caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, sulla propria identità e sul prezzo, ma anche sui diritti e le facoltà riconosciute al consumatore dalla legge, come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità e di recesso.

Gli articoli da 52 a 59 sul diritto di recesso del consumatore

Tra gli obblighi informativi del professionista vi è anche quello relativo al diritto di recesso del consumatore ed alle sue modalità, informazione che deve essere data obbligatoriamente per iscritto.

Il diritto di recesso è la possibilità, riconosciuta ad una delle parti della transazione commerciale, di sciogliere unilateralmente il contratto, ossia di estinguere tutti gli impegni assunti con esso, senza che sia necessario il consenso dell'altra parte.

Per i contratti stipulati dopo il 13 giugno 2014 tale diritto è stato esteso fino a 14 giorni solari (rispetto ai 10 giorni precedentemente previsti) decorrenti dal giorno della conclusione del contratto, se si tratta di servizi, e dal giorno di consegna della merce nel caso di vendita (art. 52); qualora il professionista non dia al consumatore tutte le informazioni relative al diritto di recesso prima che sia stipulato un qualunque contratto, il termine per l'esercizio del recesso è esteso ad un anno e 14 giorni (art. 53) ovvero a 14 giorni dall'avvenuta informazione se data entro l'anno.


A seguito del recesso esplicitamente comunicato (art. 54), preferibilmente tramite raccomandata o eventuale mail o fax, il professionista avrà l'obbligo di rimborsare tutti i pagamenti già fatti dal consumatore, utilizzando lo stesso metodo di pagamento di quest'ultimo, incluse le spese di consegna della merce (art. 56), mentre il consumatore dovrà restituire i beni entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso, sostenendo solo il costo diretto della restituzione dei beni (art. 57), restando il medesimo responsabile unicamente per la diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura e le caratteristiche del bene.

Il diritto di recesso è escluso in alcuni casi determinati (art. 59), ad esempio nei contratti con i quali si vendono servizi o beni personalizzati o "su misura", beni deperibili, sigillati per motivi igienici e magari già aperti dal consumatore, nei contratti di fornitura di registrazioni audio e video e simili.

Gli articoli da 60 a 65

Gli articoli da 60 a 65 determinano gli "altri diritti del consumatore", ovvero sia quelli relativi alla consegna dei beni (art. 61), al passaggio del rischio di perdita o di danneggiamento degli stessi (art. 63), agli strumenti di pagamento ed ai pagamenti supplementari (artt. 62 e 65), rilevanti per il consumatore perché spesso forieri di controversie e dunque meritevoli di attenzione da parte del professionista.

Gli articoli 61 e 63 (consegna e passaggio del rischio) si applicano a tutti i "contratti di vendita" salvo i contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.



**CONSORZIO PRODUTTORI ITALIANI
MATERASSI DI QUALITÀ**

Via Lodovico Settala, 10 - 20124 Milano
Tel. 02 29408287 - Fax 02 2046227
E-mail: info@consorziomaterassi.it
www.consorziomaterassi.it
Numero verde: 800-373740

Gli articoli 62, 64 e 65 (tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento, comunicazione telefonica e pagamenti supplementari) si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.

L'articolo 61 determina in 30 giorni il termine entro il quale il professionista (salvo diverso accordo tra le parti) è tenuto a consegnare i beni al consumatore nonché le conseguenze in caso di inottemperanza a tale obbligo (risoluzione del contratto e risarcimento del danno).

Le modifiche introdotte nel Codice del consumo a decorrere dal 13 giugno 2014 sono in buona sostanza orientate ad una maggior tutela del consumatore anche in ragione dello sviluppo del mercato e-commerce e delle correlate esigenze dei consumatori in materia di sicurezza dei pagamenti online, dei tempi di consegna e dell'esigenza di poter "toccare il bene".

Per una completa ed esauriente conoscenza delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 21 del 2014, si consiglia la lettura integrale del medesimo Decreto, a tale fine allegato in calce alla presente nota.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/11/14G00033/sg>

*Per il Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità, **Avv. Guido Maria de Georgio - Milano***